

EX STATO PONTIFICIO

Editto 27 novembre 1805 del Cardinal Con salvi. Norme sulla Conservazione del boschi.

Nella massima inconcussa, e generalmente osservata presso tutte le Nazioni, che le selve, o macchie, e le piantagioni di alberi così da frutto, come da lavoro vengano riguardate come una regalia inerente alla Sovranità tanto per l'importante oggetto della pubblica salute, quanto per la sussistenza, e pubblica economia dello Stato, furono ognora dalle Leggi costantemente disposte le più efficaci provvidenze contro tutti coloro, che o per oggetto di commercio, o per proprio privato comodo si facessero lecito d'intraprendere de' tagli di alberi senza ordine, distinzione, o limitazione alcuna.

Lo zelo de' Sommi Pontefici non trascurò in questa parte più adeguate misure; e fralli altri più di recente si distinsero su questo proposito i due Sommi Pontefici di sa. me. Clemente XIII e Pio VI, il primo de' quali con Editto emanato per organo della Segreteria di Stato nel 1765 proibì che niun taglio di alberi da costruzione potesse farsi nelle macchie Camerali (i) e Comunitative, se non precedesse la sua Sovrana intelligenza, ed approvazione: l'altro con Editto consimile pubblicato nel 1789 (2) ampliò la stessa legge, e la estese alle macchie e Piantagioni de' particolari, stante l'abuso introdottosi nelle vendite, e la irregolare esecuzione dei tagli senza riguardo alcuno all'economica sussistenza dello Stato, e molto più poi alla salubrità dell'aria per il riparo vantaggioso, che oppongono gli alberi ai venti nocivi.

Col corso degli anni, e presso le vicende de' tempi non ha mancato l'umana malizia di defraudare in diversi rapporti sì provvide disposizioni, e di eludere gli effetti. Per tal motivo mediante tagli i più estesi ed indistinti di alberi, e di macchie, non autorizzati da verun legittimo permesso, si sono rinnovate le più perniciose conseguenze tanto in relazione all'economica sussistenza dello Stato, quanto alla salute delle popolazioni.

Pervenuti alla Santità di Nostro Signore Papa Pio VII, felicemente Regnante, molteplici ed energici ricorsi di non poche delle medesime popolazioni sull'insalubrità del clima de' loro paesi, che non sperimentata per lo innanzi, allorché erano in piena attività, ed osservanza le provvidenze disposte per la regolare conservazione delle macchie e selve, si era poi fatta sentire ne' suoi effetti colla riproduzione di epidemiche influenze in varie successive stagioni, in seguito di un arbitrario, ed irregolare taglio di alberi fatti in alcune macchie e selve, dopo aver prese le più accurate informazioni da locali Giudicanti, ed esplorato il sentimento de' più valenti Professori Fisici, che tutti si sono riuniti nel medesimo giudizio della necessità di apprestare un vigoroso riparo al disordine di simili tagli. Dopo avere eziandio interpellato il parere della Sac. Consulta Magistrato Supremo di Sanità che uniformemente ha rappresentata una stessa indispensabile necessità, la Santità Sua ci ha comandato di pubblicare nel suo Sovrano Nome il presente Editto, mediante il quale (senza che restino pregiudicate le inquisizioni pendenti sulle correlative trasgressioni. occorse in passato) venga a consolidarsi vieppiù la piena osservanza delle preesistenti disposizioni, e se ne aggiungano delle nove conducenti ad estirpare gli abusi successivamente introdotti in materia. Comandiamo dunque nel Sovrano suo Nome.

Primo. Che niuna Persona nelle Provincie dell'Umbria, Patrimonio, collo Stato di Castro, e Ronciglione Marittima e Campagna, Lazio e Sabina, come pure in tutta l'estensione dell'Agro Romano, si faccia lecito in avvenire, anche sotto specie, o per causa di diradamento, di tagliare, o far tagliare Albero, o Alberi di Quercia, Ischia, Farnia, Cerro, Pino, Olmo, o quegli Alberi che producono frutto di Ghianda in qualunque Macchia, o Selva Matricina non solo Camerale o Comunitativa, ma anche Baronale, o appartenente a Luoghi pii, Commende di Ordini Religiosi, benchò Gerosolimitano, ed a qualunque Corpo, o Persona di qualsivoglia preminenza, grado, stato,

o condizione ancorchè Ecclesiastico Secolare, o Regolare, ed in qualsivoglia modo privilegiata ed esente, se pria non avrà ottenuta l'espressa licenza di Sua Beatitudine da chiedersi, e spedirsi per l'organo del Cardinale Segretario di Stato *pro tempore*. A questo effetto dovrà nella istanza spiegarsi l'ubicazione, qualità, ed estensione della Macchia, come pure la quantità del taglio, o diradamento, e la qualità, ed uso, che vorrà farsi del legname, onde la vigilanza del Sovrano, sentita; giusta il solito, la relazione, e parere della Sac. Consulta, e di quegli altri Magistrati, che per il loro ufficio Possono avere nell'affare un qualche interesse sia in circostanza di determinare se debba o in tutto, o in parte concedere, o negare la richiesta licenza, ed in caso di concessione vengano apposte quelle cautele, per le quali si provveda alla migliore conservazione di esse Macchie, e resti impedito l'abuso che possa farsi o nel modo, o nella quantità del taglio, proibendo espressamente a chiunque come sopra *di contrattare, o per iscritto, o in voce, o di Prendere caparra, o rata di danaro in conto di presso Prima di avere ottenuta la licenza sotto la pena espressa di nullità del Contratto, Perdita di rate, o caparre esatte, e sotto le altre, che si leggono in fine del Presente Editto, che saranno comuni ad ambi i Contraenti, e ad ogni altro, che avrà parte ne' contratti.*

Secondo. Nella medesima disposizione s'intendono compresi il diradamento delle Piante giovani, che per la molteplicità, ed afflusso loro pregiudicano alla buona vegetazione all'accrescimento delle piante medesime; e così pure il taglio degli Alberi, che nelle suddette Selve si trovino vecchj, o patiti, o che giunti già alla maturità comincino a decadere, e non rendano in conseguenza che poco o niun frutto, e siano inservibili per costruzione, fabbriche, o altri simili usi, mentre a scanso di abuso eziandio in questi casi e circostanze dovranno i Proprietarj esporre e dimostrare alla Segreteria di Stato la necessità dell'uno, e dell'altro provvedimento per ottenere il corrispondente permesso.

Terzo. Quanto a quegli Alberi delle specie sopranominate, che si ritrovano fuori di esse Selve o siano in Possessioni coltivate, o in qualunque altro luogo, si proibisce di farne contratto di vendita senza l'enunciata licenza a qualunque uso.

Quarto. Le Selve cedue solite a tagliarsi per Carbone, Legna, o Fascine, come pure i Castagneti cedui, dai quali si hanno Tavole, Travi ed altro legname da sega, Cerchi, Passoni ecc. si continueranno a tenere per quest'uso, facendo i tagli periodici nelle rispettive loro scadenze, con che però si debbano lasciare in ogni taglio le guide tanto per rimpiazzo di quelle Piante, che naturalmente periscono, quanto riguardo alli Castagneti per avere quei Legni di massima lunghezza, e grossezza necessarj per le Fabbriche, ed altri usi, i quali però non potranno mai spedirsi e contrattarsi per fuori Stato senza nostra licenza come sopra. Proibiamo eziandio espressamente di cioccare in minima parte le Selve e Macchie in oggi esistenti, tanto le cedue ad uso di carbone, e Legna, quanto quelle di Castagno.

Quinto. Ad ovviare l'inconveniente de' tagli, ed incisioni che seguono nelle Selve, e Macchie Comunitative, e Camerale, o anche particolari, ove le Popolazioni hanno il gius lignandi, prescriviamo e dichiariamo che questo diritto sia limitato, e ristretto alla sola legna morta, e così pure ai soli cespugli infruttiferi. Che se venissero atterrati, diramati, o in qualunque modo danneggiati gli Alberi delle medesime Selve, o dai Legnajuoli sudetti, o dai Pastori, o da qualunque altra Persona, non solo restano incaricati i Governatori locali d'invigilare, e procedere sulli Contraventori, anche per inquisitionem, alle infrascritte pene, ma incomberà inoltre l'obbligo ai pubblici Rappresentanti per le Macchie Comunitative, agli Affittuarj per quelle della Camera, ed ai Particolari per le proprie di esporre querela negli Atti della loro Curia, ed omettendo di farlo nel termine di tre giorni incorreranno essi nelle stesse pene.

(Omissis)

www.demaniocivico.it